

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 ottobre 2022, n. 889

D.L 41/2021 - art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 - D.L.27/1/2022 n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro salute e servizi territoriali connesse all'emergenza Covid nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzo nel settore elettrico. Modifica della DGR 648 del 28/7/2022.

OGGETTO: D.L. 41/2021 – art. 26 e D.L.73/2021 - art. 8, comma 2. Interventi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19 – D.L.27/1/2022 n.4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro salute e servizi territoriali connesse all'emergenza Covid nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzo nel settore elettrico. Modifica della DGR 648 del 28/7/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art.15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- ✓ la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- ✓ il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- ✓ la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
- ✓ la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalle deliberazioni di giunta regionale n. 437/2022 e n. 627/2022;

- ✓ la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore Generale del 16 marzo 2022 prot. n. 262407 con la quale sono fornite le indicazioni relative alle modalità operative per la gestione del Bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 208 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ex - Agenzia Regionale per il Turismo ora Direzione Regionale Turismo al dott. Roberto Ottaviani, ai sensi del combinato disposto dall’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l’art 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n 69 che ha istituito un Fondo per l’anno 2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;

VISTO l’art 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha previsto un incremento del citato Fondo pari a euro 120.000.000,00 di cui euro 20.000.000,00 destinati a interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

VISTO il D.L. 27/1/2022 n. 4 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici di lavoro salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID 19 nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti di prezzo nel settore elettrico che ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per l’anno 2022 destinato ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4/4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale - n.140 del 17/6/2022 , recante il riparto dell’incremento di ulteriori 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le Regioni e le Province Autonome che destina alla Regione Lazio, sulla base dell’intesa intervenuta tra lo Stato e le Regioni interessate, euro 1.989.563,68 per interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

VISTA la DGR n.648 del 28/7/2022 avente ad oggetto l’approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19 con la quale veniva, tra l’altro, stabilito che per la gestione delle ulteriori risorse messe a disposizione dallo Stato a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, fosse l’Agenzia Regionale del Turismo a porre in essere i relativi atti necessari in luogo di Unioncamere Lazio in stato di liquidazione;

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 1 ter della L. n. 580 del 1993 come successivamente modificata e integrata ad opera del D. Lgs. n. 219 del 2016, prevede che in assenza di Unioni regionali ed in presenza di più Camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della Regione

e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalla Camera di Commercio del comune capoluogo di regione, e che tale disposizione opera per il Lazio a seguito della messa in liquidazione dell'Unione Regionale CCIA del Lazio -Unioncamere Lazio;

CONSIDERATA la natura degli accertamenti dei requisiti soggettivi richiesti per i soggetti beneficiari per poter fruire dei suddetti contributi e che molte delle informazioni necessarie per le verifiche sono contenute nei registri e banche dati gestite dal sistema camerale;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Roma dispone di una piattaforma informatica che in fase di ricezione delle istanze consente la verifica automatizzata della sussistenza di taluni requisiti previsti per l'accesso al contributo;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla Camera di Commercio di Roma a farsi carico delle attività procedurali necessarie per poter assegnare i contributi ai soggetti richiedenti in regola con i requisiti richiesti, attività già espletate positivamente per il medesimo scopo in relazione a quanto disposto con precedente DGR 887/2021 dall'Unione Regionale CCIA del Lazio -Unioncamere Lazio;

RITENUTO per quanto fin qui esposto dover parzialmente modificare la propria Deliberazione di Giunta Regionale n.648 del 28/7/2022 disponendo di avvalersi della Camera di Commercio di Roma, che possiede le necessarie capacità tecniche ed organizzative, per l'espletamento delle procedure connesse all'erogazione di contributi in favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

RITENUTO altresì necessario modificare l'Allegato A alla DGR n. 648/2022 per quanto attiene al soggetto gestore delle procedure per l'erogazione dei contributi, alla procedura di calcolo del contributo da erogare al fine di assicurare il massimo assorbimento delle risorse finanziarie disponibili stante i vincoli fissati dal regime de minimis, ed ai requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda con riguardo alla regolarità contributiva;

VISTO l'Allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, recante i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, come modificati ;

CONSIDERATO che con la DGR 648 del 28/7/2022 si è provveduto alla prenotazione n. 45792/22 della somma pari ad euro 1.989.563,68 sul capitolo di spesa U0000B21113 "ARMO-FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE ;

VISTA la DGR n. 808 del 6/10/2022 2022 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000B21113 e U0000B21112, di cui al programma 01 della missione 14", resasi necessaria, esclusivamente, per trasferire le risorse di cui alla prenotazione 45792/2022, su un capitolo di spesa avente un adeguato piano dei conti finanziario di IV livello;

DATO ATTO che agli oneri di cui alla presente deliberazione pari ad euro 1.989.563,68 si provvede con le risorse iscritte relativamente all'esercizio finanziario 2022 sul capitolo di spesa

U0000B21112 “*ARMO-FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE*” iscritto nel programma 01, della missione 14, titolo 1 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria ;

;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di modificare la DGR n. 648 del 28/7/2022 disponendo di avvalersi della Camera di Commercio di Roma, che possiede le necessarie capacità tecniche ed organizzative, per l’espletamento delle procedure connesse all’erogazione di contributi in favore delle imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, previa sottoscrizione di specifica Convenzione con la Regione Lazio;
2. di approvare l’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa a sostegno dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, come modificati, che sostituisce l’allegato A alla DGR 648/2022 ;
3. di dare atto che la dotazione finanziaria per la concessione dei contributi di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pari a € 1.989.563,68, trova copertura per l’anno 2022 a valere sul capitolo di spesa U0000B21112 «FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (D.L. N. 41/2021, ART. 26, E D.L. N. 73/2021, ART. 8, C. 2) -INTERVENTI PER PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI § TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI», che presenta la disponibilità di competenza e di cassa;

La Direzione Regionale Turismo provvederà all’adozione degli atti connessi alle attività amministrative e contabili previste, in attuazione della presente deliberazione

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e resa disponibile sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO A

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DIPARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI
ZOOLOGICI****Finalità Intervento**

L'intervento è finalizzato a sostenere l'attività economica di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici di cui al DL 41/2021 art. 26, DL 73/2021 art. 8, e del DL 4 del 27/01/2022 particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione odella riduzione dell'attività.

Descrizione Intervento

L'intervento prevede la concessione di contributi a fondo perduto, a titolo di ristoro per il danno economico subito, in favore dei soggetti destinatari sotto\indicati per l'attività dagli stessi esercitata, **che hanno subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall'attività riferibile a quelle elencate all'art. 8, comma 2 del D.L. n. 73/2021, nell'annualità 2020 rispetto all'annualità 2019.**

Il contributo concedibile ad ogni singolo soggetto è a fondo perduto nella misura massima della perdita di ricavi e di quanto stabilito dal Regolamento 1407/2013 e s.m.i.

Il contributo, tenuto conto dei vincoli sopra indicati, sarà concesso in modo proporzionale alla perdita dei ricavi delle imprese ritenute ammissibili, con modalità che verranno ulteriormente specificate nel relativo Avviso Pubblico.

Ciascuna impresa ha diritto ad un solo contributo.

Soggetti Beneficiari

I soggetti ammissibili al contributo sono le imprese che esercitano almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni:

- Parco tematico, Parco di divertimento ai sensi dell'art.2 lett.D) del d.m.18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio;
- Giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell'art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo;
- Parco geologico - in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall'UNESCO, un parco geologico comprende un sito geologico (geotopo) di dimensioni non specificate o uninsieme di più geotopi di particolare importanza geoscientifica regionale e nazionale, rarità o bellezza, e che possono essere considerati rappresentativi di un paesaggio e della storia della sua formazione geologica. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d'interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico

La sede che ospita una delle precedenti attività deve necessariamente essere collocata nel territorio regionale del Lazio e deve corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell'impresa in disponibilità della stessa a far data almeno dal 1° gennaio 2019.

Le imprese al momento della presentazione domanda per l'accesso al contributo devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio alla data del 1° gennaio 2019;
2. essere attive al momento della presentazione della domanda, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3. non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
4. non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
5. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
6. essere in regola con la normativa antimafia (D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011);
7. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: disciplina fiscale, disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inserimento dei disabili; pari opportunità; contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale, tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii..

La regolarità contributiva delle imprese, attestata e verificata tramite il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) sarà accertata al momento dell'erogazione del contributo, anche ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo secondo la normativa vigente.

Dotazione finanziaria:

La dotazione finanziaria complessivamente stanziata per la misura è pari ad € 1.989.563,68 per le imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici a valere sulle disponibilità previste dal DL 4 del 27/01/2022 e dal DPCM del 4/4/2022.

Soggetto gestore delle procedure per la concessione contributi:

Il soggetto gestore delle procedure è la Camera di Commercio di Roma che, per conto della Regione Lazio, provvederà all' predisposizione dell' avviso pubblico per la raccolta delle istanze di contributo, alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti per i beneficiari e delle autodichiarazioni rese, ed alle altre attività correlate all' erogazione del contributo.

Cumulo e rispetto delle norme in tema di aiuti di stato:

Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni /provvidenze/sovvenzioni/contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell' effettiva perdita di fatturato.

- Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo a fondo perduto in regime de minimis, nel rispetto del "Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell' Unione europea agli aiuti de minimis"- GUUE L352 del 24.12.2013 e s.mi. fatti salvi eventuali interventi normativi ulteriori in materia, considerato che il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell' economia nell' attuale emergenza del COVID-19» di cui all' art. 54 del DL 19 maggio 2020, n.34 e s.mi ha terminato la propria validità il 30 giugno 2022;

- le imprese beneficiarie devono operare nei settori di cui all' art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013. Se un' impresa svolge anche attività in altri settori che rientrano nel campo di applicazione di cui ai Regolamenti (UE) n. 1408/2013 e/o (UE) n. 717/2014 , il beneficiario garantisce, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

- l' importo complessivo dell' aiuto concesso a ciascun beneficiario da intendersi come impresa unica ai sensi dell' art.2 par.2 del Regolamento (UE) n.1407/2013 non può superare il massimale di cui all' art.3 par. 2 Regolamento;

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell' intensità di aiuto o dell' importo di aiuto più elevati fissati in un regolamento d' esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.